

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Sezione I Civile

Procedura di divisione endoesecutiva iscritta al n. 2091/2022 R.G.A.C.

Giudice dott.sa Marzia Maffei

Professionista Delegato e Custode Giudiziario avv. Giovanna Pagano

AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto **Avv. Giovanna Pagano**, iscritta nell'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Cosenza, con **studio in Cosenza alla Via Gaetano Salvemini n. 16**, nominata professionista delegato alle operazioni di vendita nella procedura in epigrafe con ordinanza del 04 giugno 2026, ad integrazione dell'ordinanza di nomina del 06.06.2024 successivamente emendata con provvedimento del 19 giugno 2024;

preso atto della relazione della CTU depositata in data 10 febbraio 2021 nel procedimento di esecuzioni immobiliari R.G. 52/19;

visti gli artt. 569, 576 e 591 – bis, e segg. c.p.c. come modificati dal D.L. n. 83/15 convertito con modificazioni in legge n. 132/2015;

AVVISA

che il giorno **11.11.2026, ore 10:00**, dinanzi a sé, presso il proprio studio sito in Cosenza (CS), alla Via Gaetano Salvemini, 16, si procederà alla vendita senza incanto con modalità “**sincrona telematica**”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 573 c.p.c. e dell'art. 21D.M. n. 32/2015, dell'immobile di seguito descritto, tramite la delibazione delle offerte pervenute secondo le modalità *infra* descritte e l'eventuale gara tra gli offerenti.

DESCRIZIONE IMMOBILILE

LOTTO 1

Piena proprietà di Appartamento per civile abitazione, ubicato nel Comune di Rende (Cs), alla Via Reggio Calabria, n. 15, piano 1-5, composto da: Ingresso, Cucina, Soggiorno, Soggiorno/Pranzo, due servizi igienici, due camere da letto, un ripostiglio, tre balconi – Superficie commerciale è di 172,20 mq; Locale accessorio (sottotetto) di consistenza catastale 21,00 mq è ubicato al piano quinto del fabbricato. Al confine tra il Comune di Rende e quello di Cosenza, in zona appartata ma urbanizzata e molto vicina e ben collegata ad entrambi i centri abitati, dotata di tutti i servizi cittadini, esercizi commerciali, viabilità, trasporti L'unità immobiliare è individuata nel catasto fabbricati -

Comune di Rende (CS) – Via Reggio Calabria, 15 – piano 1-5 – foglio 50 particella 53 subalterno 19 graffato alla particella 804 subalterno 6– zona censuaria 2 – categoria A/3 – classe 4 – consistenza 7 vani – rendita 560,36 euro.

Immobile occupato.

Prezzo base: € 94.064,91

Prezzo minimo dell'offerta ammesso: € 70.548,38 (pari al 75% del prezzo base)

Rilancio minimo in caso di gara: non inferiore ad € 2.000,00

I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione dell'esperto estimatore Ing. Francesco Fucile depositata nel fascicolo d'ufficio, da intendersi per intero richiamata e trascritta, che deve essere consultate dall'offerente ed alle quali si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne alla situazione di fatto e di diritto dei lotti posti in vendita, alla loro regolarità urbanistica, all'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni etc.

L'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente all'ordinanza di vendita ed al presente bando ,sul sito internet: <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>, nonché sui siti internet pubblicitari specializzati :www.asteanunci.it; www.astegiudiziarie.it; www.astalegale.net; www.fallcoaste.it

Le operazioni di vendita avverranno esclusivamente nella modalità senza incanto, nella forma della vendita “sincrona telematica”, di cui all'art. 21D.M. n. 32/2015, per il tramite della società **Zucchetti Software Giuridico**, quale gestore della vendita telematica, società iscritta nel registro di cui agli artt. 3 ss. D.M. 32/2015.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Le offerte andranno depositate con le modalità ed i contenuti previsti dagli artt. 12 e ss. del Decreto del Ministero della Giustizia n. 32/2015 e depositate secondo le indicazioni riportate nel “Manuale Utente” pubblicato sul portale delle vendite telematiche del Ministero della Giustizia, e a quanto stabilito nel presente avviso di vendita; in particolare:

1) ai sensi dell'art. 12 co. 4 D.M. n. 32/2015, trasmettere l'offerta mediante apposita “casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica”, che può essere richiesta al gestore della vendita telematica dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l'offerta e le cui credenziali di accesso sono rilasciate dal gestore stesso, previa identificazione del richiedente; in alternativa, l'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa, ai sensi dell'art. 12 c. 5, D.M. n. 32/2015, a mezzo posta elettronica certificata anche se priva dei requisiti della “casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica”.

2) ai sensi degli artt. 12 e 13 D.M. 32/2015, ogni offerente potrà validamente compilare l'offerta soltanto utilizzando il software web realizzato dal Ministero e fruibile sul portale delle vendite pubbliche (<https://pvp.giustizia.it/pvp/>), o tramite il portale del gestore, nella scheda di dettaglio del lotto di interesse, successivamente, il modulo precompilato digitalmente andrà scaricato ed inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata offertapvp.dgsia@giustiziacert.it **entro le ore 12:00 del giorno prima della data fissata per l'esame delle offerte ovvero**, qualora la data per la presentazione delle offerte cada un giorno festivo o di sabato, entro le ore 12:00 del giorno immediatamente precedente; l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 15 D.M. 32/2015, nei casi programmati (e comunicati dal Ministero al gestore della vendita telematica) di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia, il gestore ne darà notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet ed inoltre un analogo avviso sarà pubblicato sui siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. In tale caso, l'offerta potrà essere presentata a mezzo telefax al recapito del Tribunale di Cosenza.

Si avvisa, inoltre, che nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati dal Ministero e dal gestore, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta tramite la predetta ricevuta di accettazione.

3) Il modulo web dispone di una procedura guidata che consente l'inserimento dei dati e dell'eventuale documentazione necessaria, in particolare:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con espressa indicazione del codice fiscale e della partita iva;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno ed il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero ed altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del professionista delegato;
- g) la data e l'ora fissate per l'inizio dell'operazione di vendita;
- h) il prezzo offerto ed il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari (non saranno ritenute efficaci le offerte che prevedono il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni);

i) l'imposta versata a titolo di cauzione (pari almeno al 10% del prezzo offerto) entro il 20/09/2019

ed il numero del CRO del bonifico effettuato per il versamento della stessa;

l) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla precedente lettera;

m) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 dell'art. 12 D.M. n. 32/2015 o, in alternativa, quello di cui al comma 5 del medesimo articolo, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni;

n) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni;

o) quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

4) All'offerta dovranno essere allegati:

- una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente e del presentatore qualora non coincida con l'offerente;
- la documentazione attestante il versamento della cauzione (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento), effettuato tramite bonifico bancario;
- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge o la dichiarazione ex art. 179 cc qualora si debba escludere l'acquisto dalla comunione (in ogni caso è fatta salva la facoltà del deposito successivo di tale documentazione e dell'estratto dell'atto di matrimonio, anche per gli offerenti in regime di separazione dei beni, all'esito dell'aggiudicazione e prima delle operazioni di trasferimento);
- se il soggetto offerente è minorenni o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;
- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, certificato del registro delle imprese (o del registro persone giuridiche), attestante la vigenza dell'ente, i poteri di rappresentanza ed i poteri conferiti all'offerente, nonché la fotocopia di un documento di identità del o dei rappresentanti legali e dell'offerente;
- se l'offerta sia formulata da piùpersone, copia anche per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata dagli altri offerenti al soggetto che effettua l'offerta.

atore deve essere
a scrittura privata

ASTE GIUDIZIARIE®
ni prima della scadenza

E POTRA' PRESI
GIUDIZIARIE®
ENTO DI VENDI

DEL **ASTE** 
GIUDIZIARIE®

partecipazione di ciascuno
tualmente pari ad € 1

erta (salvo l'avvio

b). Allegare la

l.: 0444346211 - inter
ASTE
GIUDIZIARIE®

l.: 0444346211 - inter
ASTE
GIUDIZIARIE®

FERTA

diverso da quello c
gale dei beni, dov
azione ufficiale ad u

e coniugato in
ASTE
GIUDIZIARIE
denti dati del

autorizzazione del giudice tutelare;

2. i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

3. l'indicazione del prezzo offerto che può essere inferiore al prezzo base, purché nei limiti di un quarto;

4. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore al termine massimo di giorni 120 dalla data di aggiudicazione (né inferiore al termine minimo di 90 giorni);

5. l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;

CONDIZIONI DELLA VENDITA

1) Gli immobili sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia in atti (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alla regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni degli accertamenti peritali dall'esperto estimatore Ing. Francesco Fucile. In ogni caso, si avvisa che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 46, comma 5, DPR 380/2001 ed art.40, comma 6, della L. 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, come meglio descritti nella perizia del predetto CTU (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

3) la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occultati e, comunque, non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

4) la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dall'acquisire le visure ipotecarie e catastali;

5) per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della L. n. 47/85, come integrato e

modificato dall'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

6) gli immobili saranno venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramento, che saranno cancellati a cura e spese della procedura. Gli importi necessari per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli saranno anticipati dall'aggiudicatario e saranno successivamente restituiti dalla procedura;

7) qualora l'immobile sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà effettuata secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 560 c.p.c..

8) sono a carico dell'aggiudicatario le spese di trasferimento, ossia imposta di registro, imposta sul valore aggiunto ove dovuta, imposte ipotecarie e catastali, oltre al 50% del compenso spettante al delegato per la fase di trasferimento del bene e del correlato rimborso forfetario delle spese generali e accessori previdenziali e fiscali, ai sensi del D.M. n. 227/2015. Detti oneri verranno comunicati tempestivamente dal professionista delegato e dovranno essere versate dall'aggiudicatario nel termine previsto per il saldo prezzo; qualora la somma versata dall'aggiudicatario per i suddetti oneri dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla nella misura che gli verrà comunicata dal delegato nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, atteso che quanto pagato verrà imputato prima alle spese e poi in conto prezzo di aggiudicazione;

9) ai sensi dell'art. 571 comma 1 c.p.c., ognuno, tranne il debitore, è ammesso a presentare offerta d'acquisto personalmente o a mezzo procuratore legale, anche a norma dell'art. 579 ultimo comma c.p.c.;

10) l'offerente, al momento dell'offerta, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale; in mancanza le comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria (art. 576 c.p.c.);

11) tutte le attività che, a norma dell'art. 571 e ss. c.p.c., debbono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice delle esecuzioni o a cura del cancelliere o del giudice dell'esecuzione, saranno effettuate dal professionista delegato presso il proprio studio;

12) Qualora l'offerente intenda partecipare all'asta per l'acquisto di più lotti nell'ambito del medesimo esperimento di vendita, dovrà necessariamente formulare singole domande di offerta accompagnate dalla relativa cauzione per ciascun lotto di interesse.

PRESCRIZIONI ULTERIORI

1) Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente, anche qualora questi non si pubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

collegli al portale il giorno fissato per la vendita;

2) salvo quanto previsto al punto successivo, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata), nonché degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene e del compenso spettante al professionista delegato ai sensi del D.M. n. 227/2015, dovrà effettuarsi entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione ovvero entro il minor termine indicato nell'offerta; l'importo complessivo e le modalità di pagamento verranno comunicate tempestivamente all'aggiudicatario dal professionista delegato;

3) in ipotesi di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario entro l'udienza ex art. 569 c.p.c. (con deposito di nota riepilogativa del credito entro il termine di 20 giorni dalla aggiudicazione), il delegato specificherà all'aggiudicatario, con comunicazione da trasmettere a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, che l'importo da versare per il saldo prezzo e per le imposte conseguenti al trasferimento, dovrà essere accreditata nella misura dell'80% in favore del creditore fondiario, mentre il restante 20% sarà versato sul conto corrente della procedura a garanzia della copertura delle spese prededucibili non ancora quantificabili. E' fatta salva, alla luce di valutazioni del delegato, la detrazione di un eventuale ulteriore accantonamento spese a carico della massa, nella misura che sarà indicata da professionista delegato, qualora questi lo ravvisi opportuno nell'interesse della procedura. Ove il creditore fondiario non abbia trasmesso, nel termine sopra indicato, la nota di precisazione del credito, corredata di tutti i documenti necessari per la verifica del credito, il versamento del saldo prezzo e delle imposte dovrà essere effettuato dall'aggiudicatario, per intero, sul conto corrente della procedura.

4) in caso di mancato pagamento di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo prezzo, sia a titolo di oneri accessori) entro il termine indicato nell'offerta, il Giudice dell'Esecuzione (cui dovranno essere rimessi gli atti a cura del professionista) dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione;

5) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello sopra indicato ovvero quello minore indicato nell'offerta dall'aggiudicatario;

6) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara;

7) nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al professionista nei tre giorni successivi alla vendita, il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile. Pubblicazione ufficiale all'uso esclusivo personale, è vietata ogni riproduzione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

vendita stessa;

8) il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al professionista, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore;

9) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585

ultimo comma cpc, nel decreto di trasferimento il Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione *“rilevato che pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di.....da parte di.....a fronte del contratto di mutuo a rogito....del.....rep.....e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione dell'ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c. è fatto divieto al Direttore dell'Ufficio del Territorio di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura; qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestualmente alla stipula del contratto di mutuo, l'aggiudicatario dovrà fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento (a pena di decadenza dal diritto di accedere a questa forma particolare di emissione di decreto) nell'istanza di partecipazione.*

DELIBERAZIONE SULLE OFFERTE

Il professionista delegato, referente della procedura, procederà all'apertura delle buste e prenderà atto delle offerte telematiche presentate nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita.

Le buste saranno aperte attraverso la piattaforma del gestore che consente la visione delle operazioni agli offerenti che risulteranno connessi alla piattaforma stessa, i quali potranno partecipare alla vendita telematica ovunque si trovi, purché munito di credenziali di accesso al portale (inviata via email dal gestore almeno 30 minuti prima delle operazioni di vendita) e connessione internet, per

validare i rilanci e le offerte.

Saranno dichiarate inammissibili: le offerte depositate oltre il termine delle ore 12:00 del giorno precedente a quello dell'asta ovvero, qualora la data per la presentazione delle offerte cada un giorno festivo o di sabato, entro le ore 12:00 del giorno immediatamente precedente; le offerte inferiori al valore dell'immobile come sopra determinato; le offerte non accompagnate da cauzione prestata, secondo le modalità stabilite nelle disposizioni generali di vendita.

In caso di offerta unica

- Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta.

Nel corso del primo esperimento di vendita se l'unica offerta sia inferiore (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue:

- qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni;

- qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;

- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo se l'unica offerta sia inferiore nei limiti di un quarto al prezzo base, si opera come segue:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;

- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

In caso di pluralità di offerte

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara con partecipazione degli offerenti telematici che vi prenderanno parte in via telematica, sulla base della offerta

più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di tre minuti dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al rilancio minimo, come determinato nell'avviso di vendita.

I rilanci effettuati in via telematica dovranno essere riportati nel portale del gestore della vendita telematica.

Il termine di tre minuti per il rilancio decorrerà dal momento indicato dal professionista, previo accertamento della visibilità per tutti i partecipanti della precedente offerta.

È rimessa al professionista la valutazione dell'ordine con il quale i rilanci vengono effettuati.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il professionista delegato dispone la aggiudicazione a favore di colui che abbia proposto la offerta più vantaggiosa (nell'individuare la offerta più vantaggiosa, si terrà sempre conto del prezzo ma, a parità di prezzo, sarà prescelta la offerta che preveda il versamento del saldo nel più breve tempo possibile, ovvero, in subordine, quella cui sia allegata la cauzione di maggiore entità).

Quando all'esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata adesione alla gara, all'esito della comparazione delle offerte depositate, l'offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari al prezzo base il bene è senz'altro aggiudicato.

Se l'offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base:

☐ qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;

☐ qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato al miglior offerente.

Dopo la vendita gli importi depositati dagli offerenti a titolo di cauzione saranno riaccreditati tempestivamente a coloro che non siano aggiudicatari, detratte solo le spese di bonifico sul conto o sulla carta di credito o di debito dal quale le somme sono state prelevate.

SI AVVISANO GLI INTERESSATI

Che per ogni condizione di vendita non espressamente indicata si rinvia al regolamento e alle condizioni generali indicate sul portale del gestore, nonché alle norme di legge.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Gestore della vendita telematica **Zucchetti Software Giuridico** sito internet: www.fallcoaste.it, email: aste@fallco.it; tel.: 0444/346211 - interno 2. Maggiori ed ulteriori informazioni potranno essere fornite anche dalla cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Cosenza e dal professionista delegato alla vendita, avv. Giovanna Pagano (cell. 3487093137 mail studioleglepagano29@gmail.com)

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DELLA VENDITA

Della vendita dovrà essere data pubblicità notizia, mediante i seguenti adempimenti:

- 1) pubblicazione sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490, 1 comma, c.p.c.;
- 2) pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e della relazione di stima redatta sui siti internet www.asteannunci.it, www.astegiudiziarie.it, www.astalegale.net, www.fallcoaste.it, oltre che nell'apposita sezione del Tribunale di Cosenza www.tribunale.cosenza.giustizia.it, ai sensi dell'art. 490, 2 comma, c.p.c.;

Cosenza, 23.07.2026

Il Professionista Delegato

Avv. Giovanna Pagano